

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di seguito denominato Codice.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento dell'efficienza, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in riferimento a ciascuna procedura per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture con le modalità e i criteri ivi previsti, per la valorizzazione dello svolgimento, da parte dei dipendenti incaricati, delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- programmazione e pianificazione della spesa per investimenti;
- valutazione e validazione dei progetti ;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- esecuzione dei contratti pubblici ;
- responsabile unico del procedimento ;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo e verifica di conformità;

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.r) della legge n.11 del 2016, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

4. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- tutti gli affidamenti diretti di lavori, opere, servizi e forniture, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa (valutazione di preventivi). Trattasi degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00, euro o maggior valore eventualmente stabilito dal Codice e i lavori in amministrazione diretta.
- le procedure di affidamento mediante l'adesione a convenzioni Consip o altri soggetti aggregatori, fatta eccezione per le adesioni che necessitino di atti di approvazione quali certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità e simili, che richiedono la vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale a cura di figure tecniche specialistiche. In tal caso l'incentivo viene riconosciuto limitatamente alle attività incentivabili effettivamente svolte dal personale;

5. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione

dell'Azienda, di cui viene data debita pubblicità nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua, con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa costituita dai dipendenti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1 e che pertanto sono destinatari dell'incentivo riferito allo specifico intervento, procedendo contestualmente all'impegno di spesa a valere sugli stanziamenti del Fondo previsti nel quadro economico dello specifico appalto.
2. Per il complesso delle attività incentivabili nell'ambito dell'opera o lavoro, servizio o fornitura, vengono pertanto individuati i dipendenti assegnati con i relativi ruoli, nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste, riportando espressamente le funzioni/attività svolte e le relative tempistiche di esecuzione, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Eventuali modifiche alla composizione della struttura tecnico amministrativa in questione possono essere apportate in qualunque momento dando conto delle esigenze intervenute con successivo provvedimento, in cui è dato atto anche delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri dipendenti per sostituzioni sopraggiunte, ai quali è riconosciuta quota parte dell'incentivo, in relazione alle attività svolte.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti delle attività assegnate.
5. I provvedimenti di nomina e di eventuale sostituzione dei componenti della struttura tecnico amministrativa sono trasmessi in sede di liquidazione all'Ufficio Personale.
6. Nel dettaglio i dipendenti dell'Azienda, destinatari dell'incentivo di cui all'art.113, comma 2, del Codice sono i soggetti sottoelencati:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla precedente lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono i dipendenti che, in rapporto alla singola funzione specifica oggetto di incentivazione, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono attività di consulenza e/o materiali e/o tecniche e/o amministrative funzionalmente e tecnologicamente connesse a quelle incentivate, siano esse svolte per parte, o per tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3 bis - Soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/216 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la relativa quota dell'incentivo prevista dal Fondo per la specifica attività viene divisa interamente tra i collaboratori stessi, tenuto conto delle relative responsabilità e funzioni.

Articolo 4 – Costituzione e destinazione del fondo incentivante

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice è costituito ed alimentato da tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività tecniche, per ciascun appalto. Le risorse che si sommano ad alimentare il fondo sono quantificate nella misura pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, al netto di IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. L'importo posto a base della costituzione del Fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara, né viene aumentato in caso di aumento del valore del contratto per addizioni o varianti, comunque esse siano denominate.
3. Nella determinazione a contrarre di ogni procedura di appalto, vengono previsti e accantonati nell'ambito delle somme messe a disposizione all'interno del quadro economico della spesa relativa al lavoro, servizio o fornitura, gli importi specifici da destinare alla costituzione del fondo. Tali risorse possono essere finanziate sia con gli stanziamenti di parte corrente del bilancio sia con risorse destinate ad investimenti.
4. Il Fondo ha la seguente destinazione:
 - a) L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo **(80%)** è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura, tra i dipendenti dell'Azienda secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.
 - b) Il restante venti per cento del fondo **(20%)**, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
 - all'acquisto di beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia, infrastrutture e gli approvvigionamenti;
 - all'implementazione delle banche dati e gestionali per il controllo, il miglioramento della capacità di spesa, nonché per l'accrescimento dell'efficienza dell'Azienda;
 - alla realizzazione di attività formative.
5. Qualora l'opera sia finanziata in tutto o in parte con risorse provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, la quota del 20% proveniente dalle risorse vincolate di soggetti terzi, non utilizzabile per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, dovrà confluire nel quadro economico dell'opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'ente terzo.
6. Il fondo per l'innovazione, come sopra definito, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato a vincolo di destinazione.
7. Per gli appalti di servizi e forniture il Fondo si costituisce solo nell'eventualità in cui sia nominato un Direttore dell'esecuzione. La nomina del Direttore dell'esecuzione, in possesso di competenze specialistiche, avviene su proposta del RUP in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, cioè nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di importo superiore ad euro 500.000;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, sterilizzazione, ristorazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Fuori dai casi di cui sopra, le funzioni di Direttore dell'esecuzione sono esercitate dal RUP, senza che possa procedersi agli accantonamenti ed all'erogazione degli incentivi di cui al regolamento presente.

Articolo 5 – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota del fondo di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), del presente regolamento viene distribuita tra le diverse figure professionali della struttura tecnico amministrativa costituita per ogni singola opera o lavoro pubblico, servizio o fornitura, in base alle attività assegnate ed ai coefficienti percentuali di peso attribuiti a ciascuna attività e ai vari ruoli assegnati ai dipendenti nell'ambito della stessa attività, così come declinato **nell'allegato "A"** al presente regolamento.
2. Qualora il dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nell'Allegato "A", separatamente considerati ai fini dell'incentivo, o non si avvalga di collaboratori o di altre figure richieste per l'attività specifica nell'espletamento dell'attività stessa, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito della procedura di gara. Conseguentemente, le rispettive percentuali si sommano fra loro, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della stessa attività, vengano nominati più collaboratori, la quota complessiva spettante viene suddivisa tra loro in parti, così come definite dal RUP, previo accertamento delle specifiche attività svolte.
4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente, come previsto al comma 3 dell'art. 3, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda stessa oppure prive dell'accertamento e dell'asseverazione di cui all'art. 8 (punto 8.1, sub. 3), non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 4, comma 6.

Articolo 6 – Violazione degli obblighi previsti dalla legge o dal regolamento

1. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, in coerenza con il cronoprogramma, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
2. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli ed è responsabile dei danni derivanti all'azienda, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 7 – Motivi e criteri di riduzione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, si stabilisce che l'incentivo erogato in esecuzione del presente regolamento, verrà ridotto qualora, per cause imputabili al personale incaricato, si verificano ritardi nei tempi e/o aumento di costi nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1 (Allegato "A"). In caso di compresenza di incremento di tempi e costi i valori di cui alla seguente tabella si cumulano tra loro.
2. Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni decurtate per penalità vanno in economia.
3. La riduzione verrà operata nei confronti dei dipendenti, in relazione alle responsabilità connesse all'esercizio delle attività specifiche (di cui all'allegato "A"), cui sono ascrivibili ritardi nella tempistica e/o incrementi dei costi, rispetto ai documenti di programmazione ed ai documenti contrattuali, secondo le percentuali stabilite nella seguente tabella:

<i>Tipologia incremento (ritardi e/o maggiorazione costi)</i>	<i>% Incremento</i>	<i>Riduzione incentivo funzioni tecniche</i>
Ritardi dei tempi rispetto ai documenti di programmazione e/o ai termini contrattuali	Ritardo fino al 20% rispetto ai tempi di programmazione e/o ai termini contrattuali	15%
	Ritardo oltre il 20% fino al 50% rispetto ai tempi di programmazione e/o ai termini Contrattuali	25%
	Ritardo oltre il 50% rispetto ai tempi di programmazione e/o ai termini contrattuali	60%
Maggiorazione dei costi	Fino al 20% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 20% fino al 50% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 50% dell'importo contrattuale	60%

3. Non costituiscono mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:

- a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del codice;
- b) Sospensioni e proroghe intervenute per ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- c) Ritardi imputabili a sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamentari o ad esigenze organizzative aziendali;
- d) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta affidataria soggetti a penale per ritardo.

Articolo 8 – Modalità di corresponsione dell'incentivo

8.1. Liquidazione dei compensi - Rendicontazione

1. La quantificazione e liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto formale dal Direttore a cui è assegnato il Fondo, su proposta del Responsabile unico del procedimento dello specifico appalto, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati e in funzione dell'effettivo contributo alle attività previste.



2. A tal fine il Responsabile unico del procedimento sintetizza in apposita scheda le funzioni svolte dai dipendenti interessati in relazione alle varie fasi del procedimento, di cui all'Allegato "A", con indicazione dell'avvenuto rispetto dei tempi previsti, di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando in tale caso, la riduzione dell'incentivo secondo quanto previsto dal precedente art. 7.
3. Spetta al Direttore che ha affidato l'incarico di RUP accertare la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 6 in capo al Responsabile unico del procedimento ed asseverare la proposta di incentivo del RUP di cui ai punti 1 e 2.
4. Il provvedimento di cui al punto 1 viene dunque trasmesso all'Ufficio Personale per gli adempimenti di natura retributiva, di norma entro il primo trimestre dell'anno successivo per la liquidazione esclusivamente delle fasi di attività concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Allo scopo sono da considerarsi concluse: a) la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento; b) la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; c) le procedure di gara con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione; d) l'esecuzione dei contratti, in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche ed emissione della certificazione della verifica di conformità; e) la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione lavori; f) il collaudo statico, con l'emissione del certificato; g) il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

8.2. Tempi di liquidazione

La liquidazione dell'incentivo avviene in un'unica soluzione con cadenza annuale, contestualmente al pagamento del saldo di produttività.

Articolo 9 - Incentivazione del personale delle centrali di committenza ed incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 0,15% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento e comunque nel rispetto dei criteri e delle modalità definite da apposito accordo quadro da sottoscrivere con la Centrale unica di committenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Codice.
2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Azienda le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento svolte dal personale di altre Stazioni Appaltanti in favore dell'Azienda sono soggetti alla disciplina prevista dal presente Regolamento per i dipendenti interni. I compensi dovuti per le attività di cui ai primi due commi, sono erogati al dipendente di altre amministrazioni nelle modalità previste per il pagamento di incarichi di natura professionale.

Articolo 10 – Limite individuale ai compensi da corrispondere e compatibilità con altre forme di incentivo o di retribuzione

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in corso d'anno al singolo dipendente, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo s'intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le

relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Azienda.

3. Al personale non dirigente che percepisce i compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice, verrà applicata una riduzione proporzionale del compenso spettante a titolo di produttività o di retribuzione di risultato, secondo la successiva tabella, prevedendo comunque una fascia di franchigia coincidente al valore di euro 3.000,00.

4. Alla quota eccedente la suddetta franchigia si applica un'aliquota progressiva di abbattimento che va a diminuire il compenso di produttività o la retribuzione di risultato teoricamente spettante a ciascun dipendente di cui al comma 3. L'importo di riferimento per determinare gli abbattimenti è quello complessivo derivante dalla somma degli incentivi attribuiti al singolo dipendente ex Allegato "A", nella misura indicata dai decreti di liquidazione.

Scaglione	Compenso Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice (Range di riferimento)		Riduzione % produttività / Retribuzione di risultato teorica Spettante
1	0,00	3.000,00	0%
2	3.001,00	5.000,00	25%
3	5.001,00	8.000,00	40%
4	8.001,00	12.000,00	50%
5	12.001,00	Oltre	100%

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutivo il decreto di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico all'albo pretorio on line dell'Azienda e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sezione dedicata di pertinenza "Atti generali".
2. Gli incentivi tecnici per le attività di cui al presente Regolamento sono liquidabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le funzioni tecniche affidate ed eseguite successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e prima dell'adozione del presente Regolamento, purché le somme destinate allo scopo siano già state accantonate con apposito provvedimento, nell'ambito dell'attività di pianificazione e di definizione del quadro economico del costo preventivato delle opere, dei servizi e forniture da appaltare.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento s'intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica delle disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, comporta la loro immediata applicazione, con automatico adeguamento del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, trovano applicazione le norme del Codice e le altre disposizioni vigenti in materia.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

Allegato _A

LAVORI E OPERE

Attività	Attività specifica	Peso % dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Peso % della quota del titolare dell'attività sul fondo	Peso % della quota dei collaboratori dell'attività sul fondo
PIANIFICAZIONE	Progetto di fattibilità	4%	3%	1%
	Programmazione della spesa	3%	2%	1%
VERIFICA PROGETTI	Verifica e validazione dei progetti	5%	4%	1%
FASE DI GARA	Predisposizione e controllo procedure di gara	10%	7%	3%
FASE ESECUTIVA	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	5%	3%	2%
	Direzione dei lavori	30%	20%	10%
FASE DI COLLAUDO	Collaudi finali, certificazione di regolare esecuzione e collaudo statico	8%	5%	3%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Funzione Responsabile Unico di Procedimento	35%	21%	14%
TOTALE PERCENTUALE		100%	65%	35%



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

FORNITURE E SERVIZI

Attività	Attività specifica	Peso % dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Peso % della quota del titolare dell'attività sul fondo	Peso % della quota dei collaboratori dell'attività sul fondo
PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni e relativi atti di programmazione fra cui quella della spesa	10%	6%	4%
FASE DI GARA	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%	9%	6%
FASE ESECUTIVA	Direzione esecuzione	40%	28%	12%
FASE DI VERIFICA	Verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione	5%	4%	1%
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Funzioni di Responsabile Unico di Procedimento	30%	20%	10%
TOTALE PERCENTUALE		100%	67%	33%